

Allegato 1

Legenda delle modifiche:

- a) in grassetto gli emendamenti;
- b) in verde le abrogazioni;
- c) in rosso le proposte esemplificative.

ARTICOLO - 1 – Commissione

1. Per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali, di cui alla legge 3 agosto 1985, n. 429, è costituita una apposita commissione del Consiglio di Amministrazione composta:

a) dal rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione, e da uno presente in Senato Accademico;

b) da docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti, in numero pari a quello dei rappresentanti degli studenti.

a) da quattro studenti eletti all'interno del Consiglio degli Studenti, **con un quorum deliberativo dei 2/3 dei presenti**. Ogni lista presente nel Consiglio può esprimere un solo rappresentante all'interno della Commissione. Se il numero delle liste è minore rispetto al numero dei rappresentanti da eleggere, non vale la limitazione di cui alla prima parte del presente comma;

b) da quattro docenti, per una metà scelti dal Consiglio di Amministrazione e per l'altra metà dal Senato accademico fra i propri componenti **(o fra i docenti dell'Università esterni a tali organi)**.

2. Il Presidente della Commissione è un docente membro della commissione e viene eletto all'atto dell'insediamento della stessa.

3. La Commissione ha la stessa durata del consiglio di amministrazione. **I compiti dei commissari cessano qualora essi perdano la qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione o di rappresentanti in Senato.**

I commissari cessano dalla carica quando perdono la qualità di componenti degli organi da cui sono stati eletti.

4. La Commissione è convocata dal presidente di norma almeno due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che si renderà necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

5. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

6. La commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Tutti gli atti della commissione devono essere resi pubblici per via telematica, tramite la casella di posta di Ateneo e sul sito internet dell'Università.

ARTICOLO - 2 - Soggetti richiedenti

La richiesta di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative ed attività culturali e sociali può essere presentata da:

a) Associazioni studentesche universitarie iscritte all'albo delle Associazioni Universitarie di Ferrara;

b) Associazioni studentesche universitarie non iscritte all'albo, le quali dovranno presentare lo statuto all'atto della domanda per il finanziamento;

c) Gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta studenti in corso o iscritti da non più di un anno oltre la durata legale del corso di studi partendo dall'anno di prima

immatricolazione in una qualsiasi università italiana e che non siano firmatari di altre iniziative.

ARTICOLO - 3 – Procedimento

1. Le iniziative ed attività culturali e sociali da svolgere nel corso di un anno accademico devono essere finanziate sulla base delle disponibilità di bilancio iscritte nell'apposito capitolo dell'esercizio finanziario in corso al momento della presentazione delle richieste ai sensi del successivo comma 4.

2. La commissione, dopo l'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, determina i criteri di massima per la distribuzione del fondo a disposizione.

3. La commissione può stabilire l'accantonamento di una quota parte del fondo, non superiore al 15% del suo ammontare, per finanziare attività impreviste all'atto della presentazione della richiesta, o per modificare o integrare le assegnazioni di fondi di piani già approvati.

4. Le richieste di finanziamento per le iniziative ed attività da svolgere nell'anno accademico successivo vanno presentate entro il 30 Luglio di ciascun anno e devono contenere:

a) l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;

b) il preventivo di spesa;

c) la designazione di un rappresentante e di un supplente come responsabile nei confronti dell'università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative.

In casi straordinari è possibile derogare a tale termine con atto dettagliatamente motivato del Presidente della commissione, reso immediatamente pubblico ai sensi dell'art.1, comma 7.

5. Nel caso sia stato disposto l'accantonamento di cui al precedente comma 3, le richieste di utilizzo della somma accantonata devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

La commissione delibererà in merito alle stesse entro il 15 dicembre dello stesso anno.

6. Le proposte della commissione sono sottoposte per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, che adotta le conseguenti delibere.

7. Ogni progetto può essere finanziato per un massimo di 5000 €

8. Ogni soggetto richiedente, di cui all'art. 2, può presentare un massimo di 3 progetti.

ARTICOLO - 4 – Valutazione

1. Entro il 30 Ottobre di ciascun anno la commissione, di cui al precedente art. 1, delibera sulle richieste presentate per l'anno accademico successivo.

2. Nella valutazione delle proposte, e al fine di definire le priorità di finanziamento delle medesime, in ordine decrescente di importanza verranno adottati i seguenti criteri:

a. rilevanza culturale della proposta: verranno privilegiate le iniziative che per contenuti, metodi e tecniche comunicative utilizzate, qualità di relatori o programmi, si caratterizzano per il loro valore culturale (fino a 45 punti su 100);

b. rilevanza organizzativa: verranno privilegiate le iniziative che si caratterizzano per rilevanza organizzativa del progetto anche tenendo conto della sua reale attuabilità (fino a 30 punti su 100);

c. ampiezza dei destinatari della medesima: verranno privilegiate le iniziative che abbiano come destinatari potenziali gli studenti di più Facoltà di questa Università e/o studenti diversamente abili (fino a 25 punti su 100).

3. La Commissione potrà convocare il rappresentante od il supplente dell'iniziativa per illustrare i contenuti del progetto.

Nel caso la Commissione intenda negare il finanziamento ad un progetto, essa ha la facoltà di convocarne i responsabili per ottenere chiarimenti, al fine di eliminare i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di finanziamento.

In qualsiasi momento la Commissione può convocare i responsabili del progetto per richiedere spiegazioni in merito allo svolgimento dell'iniziativa.

Qualora siano ravvisate delle irregolarità, la Commissione può sospendere il finanziamento dell'attività ai sensi dell'art. 12.

4. La Commissione potrà finanziare integralmente od in parte il progetto presentato, tenuto conto dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio preventivo.

ARTICOLO - 5 – Espletamento

1. Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno accademico devono essere espletate e completate entro l'anno accademico cui si riferiscono.

Unitamente alla pubblicazione della graduatoria deve essere reso pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 7, ogni progetto presentato, con l'esclusione dei dati sensibili riguardanti i responsabili.

2. Il relativo finanziamento è revocato per le parti non espletate e incrementa le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo.

3. Entro il 31 gennaio dell'anno accademico successivo le associazioni o gruppi di studenti sono tenuti a presentare alla commissione di cui al precedente art. 1, una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate.

4. Il materiale informativo (manifesti, volantini, inviti) dovrà contenere espressa menzione che l'iniziativa è realizzata con il contributo dell'Università di Ferrara.

5. Dovrà essere convocata una riunione, preliminare all'espletamento delle attività, con i rappresentanti ed i supplenti delle iniziative finanziate, dove verranno illustrate, dal responsabile del procedimento amministrativo o da un suo delegato, le norme di gestione contabile ed amministrativa dei fondi stanziati per le stesse.

ARTICOLO - 6 - Liquidazione dei contributi

1. Per accedere al contributo il responsabile dell'iniziativa dovrà trasmettere all'ufficio competente tutti i documenti di spesa attestanti l'avvenuto svolgimento dell'iniziativa. I documenti devono essere consegnati tempestivamente entro e non oltre 15 giorni dalla data di emissione degli stessi.

Non verranno accettati documenti contabili di pagamento oltre il termine di 40 giorni dalla scadenza dell'anno accademico di pertinenza dell'iniziativa, né documenti che riportino una data antecedente a quella di approvazione del finanziamento dell'iniziativa.

2. I documenti contabili ammessi per il rimborso sono:

- fatture intestate all'Università degli Studi di Ferrara, riportanti come causale il riferimento dell'iniziativa finanziata;

- ricevute o scontrini fiscali per spese che singolarmente non eccedono € 150,00 (fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento della spesa);

- biglietti di mezzi di trasporto, biglietti di entrata a mostre, ricariche telefoniche e altri documenti comprovanti la spesa, purché accompagnati da una autodichiarazione del responsabile dell'iniziativa attestante che le spese di cui si chiede il rimborso sono state sostenute nell'ambito e a favore dell'iniziativa finanziata.

Tutti i documenti di spesa devono essere visti dal rappresentante (o dal supplente) che attesta la regolarità della fornitura o del servizio e ne dispone la liquidazione.

3. Qualora il rappresentante (o il supplente) sostenga personalmente delle spese per la realizzazione dell'iniziativa, dovrà provvedere a richiederne il rimborso (sempre nei limiti

del finanziamento approvato e nei termini della presentazione della documentazione di cui al comma 1) allegando la documentazione comprovante le spese sostenute nonché l'autodichiarazione attestante che le stesse sono state sostenute per l'iniziativa finanziata.

4. I contributi sono liquidati dall'ufficio bilancio dell'Università nei limiti del finanziamento approvato.

5. Nel caso in cui l'iniziativa preveda lo svolgimento di seminari, agli stessi si applicheranno le disposizioni dettate dal Consiglio di Amministrazione.

È fatto divieto di trasferire i finanziamenti destinati ad una specifica iniziativa a favore di altra iniziativa.

6. Nei casi di violazione delle norme contabili le associazioni responsabili verranno escluse dai successivi finanziamenti.

ARTICOLO - 7 - Albo delle Associazioni Studentesche

L'Università degli Studi di Ferrara istituisce, con decreto rettorale, l'Albo delle Associazioni Studentesche.

L'albo è sottoposto a revisione periodica ogni due anni, con decorrenza dalla data del decreto rettorale di istituzione, al fine di verificare la permanenza in vita delle associazioni iscritte. Ogni Associazione, per non incorrere nella cancellazione, dovrà comunicare, entro i termini indicati dalla Struttura dell'Ateneo preposta alla conservazione ed all'aggiornamento dell'Albo, la volontà di restare iscritta all'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Ferrara.

L'albo è inoltre aggiornato su istanza di riconoscimento da parte di nuove associazioni od in seguito ai provvedimenti di cancellazione di cui al successivo art. 10.

Ogni nuova iscrizione o cancellazione è disposta con decreto rettorale.

ARTICOLO - 8 - Associazioni Studentesche

Sono considerate Associazioni Studentesche le associazioni di studenti iscritti all'Università degli Studi di Ferrara costituite al fine di svolgere, a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Ferrara e senza finalità di lucro, le attività di seguito elencate:

ricreative

formative

culturali

di sostegno alla didattica

di organizzazione e gestione di spazi per lo studio.

Al fine del riconoscimento le Associazioni Studentesche dovranno, al momento della domanda di iscrizione all'albo, dimostrare:

a) di avere almeno venti soci studenti che non siano soci di altre associazioni studentesche dell'Ateneo;

b) di essere associazioni fondate da studenti iscritti all'Università degli Studi di Ferrara.

Ai fini del presente regolamento con "soci studenti" si intendono gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Ferrara **non oltre il terzo anno oltre la durata legale del corso di studi partendo dall'anno di prima immatricolazione in una qualsiasi università italiana**, nonché gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari dell'Ateneo.

ARTICOLO - 9 – Statuto

Le Associazioni Studentesche si costituiscono con Statuto.

Nello Statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione dell'Associazione;

b) la sede legale;

- c) che trattasi di Associazione di Studenti;
- d) il perseguimento dei fini previsti dall'art. 8;
- e) devono essere previste le modalità di elezione del Presidente ispirate alle regole di massima trasparenza e democrazia;
- f) il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione;
- g) l'assenza di fini di lucro e l'impossibilità di suddividere i proventi delle attività tra gli associati, anche in forme indirette;
- h) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- i) le norme sull'ordinamento interno che devono sottostare a tali regole: queste devono essere ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. Data la particolare natura delle associazioni studentesche tutte le cariche sociali dovranno essere ricoperte da soci studenti.
Per quanto riguarda le Assemblee dei soci il diritto di voto sarà prerogativa dei soli soci studenti;
- j) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi, tenuto conto di quanto previsto, in proposito, dal presente regolamento;
- k) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
- l) le modalità di scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO - 10 - Riconoscimento, Iscrizione all'Albo e cancellazione

Al fine del riconoscimento e della successiva iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Ferrara, il Presidente dell'Associazione dovrà presentare:

- a) domanda indirizzata al Magnifico Rettore;
- b) Statuto che sarà depositato presso l'Ufficio preposto ai rapporti con le Associazioni;
- c) elenco degli studenti soci, riportante: il nome, cognome, numero di matricola datato e sottoscritto su ogni pagina dal Presidente. Tale elenco dovrà essere ripresentato, aggiornato, ogni due anni, al momento del rinnovo dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche. Gli elenchi saranno sottoposti a controlli a campione da parte dell'Amministrazione universitaria;
- d) elenco dei soci studenti che rivestono una carica sociale.

A tal fine dovranno essere utilizzati i moduli reperibili presso l'Ufficio preposto ai rapporti con le Associazioni.

Le variazioni allo Statuto, al libro dei soci e ad ogni carica sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio preposto ai rapporti con le Associazioni.

Entro 90 giorni dal deposito dell'istanza, l'Ufficio competente darà esplicita comunicazione scritta alle Associazioni interessate dell'avvenuta o della mancata iscrizione all'Albo ed, in quest'ultimo caso, delle motivazioni del mancato riconoscimento.

Con provvedimento motivato potrà essere disposta la cancellazione dall'Albo delle Associazioni Studentesche.

La Cancellazione potrà essere disposta nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'associazione o delle finalità previste dal presente regolamento;
- b) atti e comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Università degli Studi di Ferrara, della Comunità studentesca e della Comunità universitaria o dell'immagine, degli interessi, della dignità di terzi in genere;
- c) venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento;

- d) mancata presentazione della relazione illustrativa e del rendiconto finanziario di cui al successivo art. 12;
- e) mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento;
- f) irregolarità nella gestione dei fondi;
- g) altri gravi motivi.

Art. 11 Altri Obblighi delle Associazioni Studentesche

Le Associazioni Studentesche dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, nell'anno solare trascorso, con o senza il finanziamento dell'Università degli Studi di Ferrara.

Entro la stessa data, sono tenute a produrre il rendiconto consuntivo relativo all'anno solare trascorso.

Le Associazioni che non ottemperino a tali prescrizioni potranno incorrere nel provvedimento di cancellazione dall'Albo; saranno comunque escluse dai successivi finanziamenti e, ove già ottenuti, potrà essere disposta la revoca degli stessi., previa delibera della Commissione preposta ed ai sensi del successivo art. 12.

Art. 12 Revoca dei Finanziamenti

Con decreto rettorale, su deliberazione della Commissione per le Attività Culturali e Sociali degli Studenti (Fondo Culturale), potrà essere disposta la revoca dei finanziamenti già erogati o approvati. La revoca potrà essere disposta nei seguenti casi:

- utilizzazione dei fondi in modo difforme da quanto approvato dalla Commissione;
- utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali in violazione degli obblighi previsti dall'art. 10 per i quali è sancita la cancellazione.